



**Oggetto:** Concorso di Progettazione Architettonica – Doglianza contro concorrente qualificatosi progettista di restauro – Partecipazione al progetto come borsista indicata nel curriculum – Corretta valutazione dei fatti da parte della Commissione – Infondatezza della istanza.

Con riferimento ad una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale ... Omissis ... il concorrente Xx rivolgeva al Garante una istanza con la quale lamentava la ingiusta attribuzione alla concorrente Yy del ruolo di *progettista* per il progetto di restauro di piazza Santa Maria Novella effettuata da parte della apposita Commissione giudicatrice dell'Ateneo in sede di rinnovazione delle operazioni di scrutinio compiute per l'esecuzione della sentenza TAR Firenze n. 1207/15 (la quale aveva rilevato diversi vizi nelle valutazioni concorsuali della precedente Commissione).

Il ricorrente nella sua istanza sostiene la non veridicità, con le conseguenze sanzionatorie di legge per averli autocertificati da parte della concorrente, dei *contenuti curriculari di Yy, ivi compresa la qualifica di progettista di Piazza S. Maria Novella.*

Inoltre, il ricorrente lamenta che *nonostante il TAR abbia espressamente indicato solo Zz come progettista di P.za S.M.Novella la Commissione abbia attribuito tale qualifica a Yy* e aggiunge che *la suddetta affermazione, sottoscritta da tutti e tre i membri della Commissione nel verbale che qualifica "Yy come progettista di Santa Maria Novella", confermata da Rettore e ... Omissis ..., è tale da configurare una condotta criminosa.*

Il Garante, letta la documentazione prodotta, osserva quanto segue.

1. Nel suo curriculum la concorrente Yy, a pag. 4, ha scritto: "...partecipa come progettista al progetto di restauro di piazza Santa Maria Novella". Deve essere sottolineato che tale esperienza è richiamata nel paragrafo 4 che riguarda le "Attività di formazione e di ricerca come borsista del Comune di Firenze" ed è in tale contesto che va letta e correttamente compresa. E così si nota che, infatti, Yy non scrive che è *progettista* bensì che *partecipa come progettista*. Dunque se si legge pianamente quanto ella ha scritto è infondato accusarla di essersi falsamente qualificata come se fosse *la progettista*, come cioè se avesse voluto dare ad intendere di essere stata l'autore e il capo responsabile del restauro, ruolo ovviamente inconcepibile per una semplice borsista.

2. Altrettanto non corrispondente ai fatti e non corretto è accusare di reati i membri della Commissione giudicante evocando addirittura una loro *condotta criminosa* (sulla



quale però non risulta presa alcuna iniziativa giudiziaria). Essi, infatti, in punto di metodo, hanno valutata del tutto correttamente .Yy non quale Responsabile e capo del progetto bensì quale collaboratrice alla progettazione nell'ambito della borsa di studio ricevuta. Ed è appunto in tale prospettiva ed entro i conseguenti limiti che i componenti della Commissione, nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica, hanno giudicata la concorrente.

Quanto ritenuto in questa sede con autonoma valutazione dal Garante è perfettamente già rispecchiato anche nel seguente passo del provvedimento pronunciato dal TAR nel giudizio di ottemperanza cit.:

“Per quanto concerne il riferimento, nel giudizio espresso dalla Commissione, al premio per il progetto di restauro di Santa Maria Novella, occorre considerare che la citata sentenza n. 1207/15 (pagina 43) precisa che “.Yy dichiara nel curriculum vitae di avere partecipato al suddetto progetto di restauro quale borsista presso il Comune di Firenze, evidenziando in tal modo di non avere assunto la responsabilità diretta della progettazione, che faceva capo a. Zz; l'autodichiarazione è suffragata dall'attestazione di Zz stesso, che con nota del 29.1.2015 dichiara che Yy in qualità di borsista ha svolto, nell'ambito della ricerca Progetto Piazze, l'attività di progettista del progetto di restauro di Santa Maria Novella a Firenze e del progetto di un percorso museale cittadino sull'opera di Filippo Brunelleschi”.

Pertanto, è in tal senso giustificato l'attuale riferimento della Commissione al premio per il progetto di restauro di Santa Maria Novella “al quale la candidata partecipa in qualità di progettista”, partecipazione da intendersi svolta come borsista, senza responsabilità diretta, nell'ambito della ricerca “Progetto Piazze”.

In conclusione, il Garante ritiene prive di fondamento le doglianze di cui all'istanza esaminata.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e alla parte interessata.

Firenze, 20 settembre 2016

Il Garante dei diritti  
Dr. Giampaolo Muntoni